

COMUNE DI BULZI

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 17-05-23

Oggetto:	ABROGAZIONE E NUOVA APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI
-----------------	--

L'anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 17:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PIGA PIETRO GIUSTINO	P	OBINU BERNARDO	P
MULARGIA PIETRO	A	PIGA AGOSTINO	P
PIANA SAURO	P	CURIS ALBERTO	A
PRUNEDDU EMILIANO	P	OGGIANO AURORA LEONARDA	P
SANNA PAOLO SALVATORE	P	BIOSA MICHELE ANDREA	P
GATTU MAURA	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor OBINU BERNARDO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Puggioni Daniela.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.

18/08/2000, n° 267 hanno espresso:

PARERE: REGOLARITA' TECNICA VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile OGGIANO ADONELLA

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile OGGIANO ADONELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basava su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI.

Considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

Vista la delibera 444/2019/R/Rif e il relativo Allegato “*Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023*”, con il quale ARERA ha individuato gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023” e con il quale l'Autorità ha avviato la definizione di elementi concernenti la qualità minima del servizio e le modalità per una sua puntuale comunicazione agli utenti;

la deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;

la successiva determinazione di ARERA del 4 novembre 2021, n. 2/drif/2021 avente ad oggetto “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”.

la deliberazione n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022 dell’Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, con la quale è stato approvato il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani – TQRIF”;

Considerato che il TQRIF interviene anche sulla disciplina del tributo e in particolare su modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni di attivazione, cessazione e variazione, sulle richieste di rettifica degli importi e sulle richieste di rimborso, sulle rateazioni e sui versamenti;

che la predetta delibera n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022 dell’Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), all’articolo 3 disciplina la “Procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche”, introducendo specifici obblighi a carico delle utenze interessate:

Rilevato che le suddette modifiche devono essere recepite nel regolamento comunale della TARI e che tali modifiche interessano svariati aspetti di applicazione del tributo, rendendo così opportuno procedere con l’abrogazione del vecchio regolamento e con la contestuale approvazione di un nuovo regolamento aggiornato con tutta la disciplina della qualità di ARERA

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”.

Visto l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali.

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156.

Visti l’articolo 3, comma 5-*quiquies* del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 in base al quale, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

l’art. 43, comma 11 del DL 50 del 17 maggio 2022 il quale ha aggiunto all’articolo 3, comma 5-*quiquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in fine, i seguenti periodi: “*Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del*

bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.

l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

l'articolo 1, comma 775 della Legge 197/2022, rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 è stato differito al 30 aprile 2023.

- Rilevato** che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- Visto** il comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, che individua la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie in materia di TARI.
- Visto** il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali.
- Visti** gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

Sentito l'intervento del Consigliere Biosa il quale chiede chiarimenti sugli articoli del regolamento relativi al versamento e alla riscossione, in particolare sull'obbligo per l'ente di inviare al contribuente un avviso bonario;

Sentite le spiegazioni del Dott. Bugané;

Con n° 6 voti favorevoli e n° 3 contrari (Biosa, Piga Pietro G. e Oggiano), su n° 9 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di abrogare il regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21.04.2022;
2. Di approvare il regolamento allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di prendere atto il nuovo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
4. Di dare mandato al servizio tributi affinché provveda alla pubblicazione del presente regolamento ai sensi di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata identica votazione, espressa in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge

ALLEGATO

- REGOLAMENTO TARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
OBINU BERNARDO

Il Segretario Comunale
Puggioni Daniela

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 19-05-23 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- E' stata trasmessa, con elenco n. _____ in data _____, ai capigruppo consiliari;
- E' stata trasmessa all'Organo di Controllo in data _____, Prot. N. _____

Bulzi, 19-05-23

Il Segretario Comunale
Puggioni Daniela

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 17-05-23, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Bulzi, li _____

Il Segretario Comunale
Puggioni Daniela
